



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF100
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 2

OGGETTO	PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE FARMACIE - REGIME IVA
RIFERIMENTI	RM 60/E/2017
CIRCOLARE DEL	31/05/2017

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA CON LA RM 60/E DEL 12/05/2017

Con la **RM 60/E del 12.05.2017**, è stato chiarito il trattamento IVA e le modalità di certificazione di determinate prestazioni rese dalla farmacie. Nello specifico:

- per le **prestazioni tramite messa a disposizione di operatori sociosanitari** il regime dell'esenzione è subordinato al fatto che le prestazioni siano richieste da un medico e rese da un operatore socio-sanitario, infermiere o fisioterapista;
- per le **prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo** si conferma l'applicabilità dell'IVA con l'aliquota ordinaria del 22% nel caso siano effettuate direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l'ausilio di un professionista sanitario;
- per le **prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello** si afferma l'applicazione dell'esenzione IVA se prescritte da un medico pediatra anche se svolte avvalendosi di personale infermieristico;
- per i **servizi di prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali, riscossione e ritiro referti** si prevede l'applicabilità dell'IVA con l'aliquota ordinaria del 22%.

IL CASO

QUESITO

Sono state disciplinate, fra le attività di farmacia:

- le autoanalisi di prima istanza;
- la presenza in farmacia di altri operatori sanitari;
- la prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali.

Tali servizi sanitari, erogabili direttamente dalle farmacie, necessitano di un inquadramento del regime IVA applicabile e dell'obbligo di documentazione dei corrispettivi, in funzione del diritto alla deduzione o detrazione in capo al destinatario.

In relazione a tali prestazioni viene chiesta:

- la riconducibilità tra quelle alle quale è applicabile il regime di esenzione ex art. 10, co. 1, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- la corretta modalità di certificazione.

NORMATIVA E PRASSI

L'art. 10, co. 1, n. 18) DPR n. 633/72 prevede l'applicazione del regime di esenzione IVA per:



“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;”.

La citata disposizione normativa detta due requisiti per l’applicazione del regime di esenzione:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	SOGGETTO EROGATORE
↓	↓
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione	soggetti abilitati all’esercizio della professione
(RM 128/2011; RM n. 550555 del 27/12/1989; RM 119/2003)	

In applicazione del citato disposto normativo e confermando i chiarimenti forniti in precedenti occasioni viene precisato quanto riepilogato nella seguente tabella:

CHIARIMENTI AGENZIA		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	REGIME IVA	CERTIFICAZIONE
Prestazioni tramite messa a disposizione di operatori sociosanitari	Nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all’esenzione da IVA	Non si ravvisano preclusioni alla certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni mediante scontrino fiscale contenente <ul style="list-style-type: none"> ✓ la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati ✓ l’indicazione del codice fiscale del destinatario ✓ Fermo restando che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima
Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo	Il regime di esenzione è applicabile se: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo NON siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, ma con l’ausilio di un professionista sanitario. 	
Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello	Il regime di esenzione è applicabile se: <ul style="list-style-type: none"> ▪ i servizi in questione siano prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico, 	
Servizi di prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali, riscossione e ritiro referti	Applicazione IVA con aliquota ordinaria, ex art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.	